PS11074 - HAUSBRANDT EDULCORANTE-INDICAZIONI INGREDIENTI

Provvedimento n. 27262

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 9 aprile 2018, così come integrata in data 6 giugno 2018, con la quale la società Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. (di seguito, Hausbrandt), in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, è una società attiva nella lavorazione e commercializzazione di prodotti alimentari, in particolare di caffè, preparati solubili per bevande al gusto di cacao, orzo, edulcoranti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

- 2. Il procedimento concerne la commercializzazione del dolcificante artificiale a marchio "Hausbrandt", "3.95 Edulcorante da tavola", con il claim "a base di aspartame" apposto sulla confezione del prodotto.
- 3. In particolare, sulla confezione è riportata a caratteri di notevole dimensione l'affermazione "EDULCORANTE DA TAVOLA A BASE DI ASPARTAME TABLE TOP SWEETENER". Più in basso è raffigurato il logo aziendale che include la denominazione "Hausbrandt".
- Sul retro della confezione sono espressamente indicati come "Ingredienti" i componenti nell'ordine di seguito indicato: "saccarosio, lattosio, edulcorante artificiale: aspartame (2,14%)". Segue l'indicazione del contenuto della confezione: "Peso/Weight 1 g". Più in basso è indicato il luogo di produzione: "Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Made and packed in: Via Circonvallazione 1 Casalbeltrame (NO)".
- 4. Con riferimento a tali indicazioni, il professionista avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta, diffondendo una rappresentazione non veritiera delle caratteristiche del prodotto, idonea ad indurre in errore i consumatori sulla sua effettiva composizione, alterando sensibilmente la capacità del consumatore medio di assumere una decisione consapevole di acquisto.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

- 5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 8 marzo 2018 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11074. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta posta in essere dalla società Hausbrandt fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e tale da fornire una rappresentazione non veritiera delle caratteristiche del prodotto, idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico ed a sviare le scelte commerciali del consumatore medio.
- 6. In data 9 aprile 2018 Hausbrandt ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento, presentando contestualmente una memoria difensiva.

In pari data hausbrandt ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

- 7. In data 9 maggio 2018 il professionista ha effettuato l'accesso agli atti del fascicolo.
- 8. In data 30 maggio 2018 il professionista è stato sentito in audizione.
- 9. In data 6 giugno 2018, facendo seguito alla comunicazione dell'Autorità del 25 maggio 2018 in cui veniva rilevata la parziale idoneità degli impegni presentati dal professionista il 9 aprile 2018, Hausbrandt ha integrato gli impegni originariamente presentati fornendone una versione consolidata.
- 10. In data 13 giugno 2018 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

- 11. Con memoria pervenuta in data 9 aprile 2018 il professionista ha sostenuto la correttezza del proprio operato affermando, in particolare, di non aver mai effettuato una diretta promozione pubblicitaria del prodotto in questione, nonché sostenendo che la contestata ingannevolezza delle indicazioni sulle caratteristiche del prodotto, inclusa la dicitura "a base di aspartame", non sarebbe frutto di una propria condotta intenzionale.
- 12. In data 9 aprile 2018 e 6 giugno 2018 Hausbrandt ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, integrata in data 6 giugno 2018.
- 13. In particolare tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti modifiche:
- la revisione della parte frontale della confezione del prodotto oggetto del procedimento; in particolare il professionista si impegna a rimuovere la dicitura "a base di aspartame" che viene integralmente cancellata e sostituita dalla dicitura "con aspartame".
- in relazione all'indicazione dell'operatore responsabile delle informazioni sul prodotto alimentare, Hausbrandt si impegna a riportare la propria ragione sociale ossia "Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A." e l'indirizzo della sede, "via Foscarini 52, Nervesa della Battaglia (TV)" ivi incluso il numero di telefono, sulla parte fontale della confezione, immediatamente dopo il marchio "Hausbrandt" che ivi compare;
- con riguardo all'indicazione quantitativa degli ingredienti del prodotto, Hausbrandt si impegna a precisare anche il quantitativo espresso in percentuale degli altri ingredienti diversi dall'aspartame, ossia saccarosio e lattosio presente nella composizione del prodotto. In particolare, nel retro della confezione del prodotto, verrà indicato espressamente quanto segue: "L'indicazione degli

- "Ingredienti" verrà perciò seguita dall'apposita lista, come di seguito precisata: "saccarosio (93,16%), lattosio (4,7%), aspartame (2,14%)". Le predette informazioni saranno riportate nella parte retrostante della confezione";
- il professionista dichiara che tali informazioni oggetto di impegni saranno indicate sulla confezione del prodotto in questione in caratteri chiari e leggibili, immediatamente percepibili da parte dei consumatori nel rispetto dei criteri indicati dal regolamento UE n. 1169, art. 13, 16 e allegato n. IV.
- 14. Il professionista dichiara che gli impegni prospettati entreranno in vigore a decorrere dal 15 luglio 2018 e senza limiti di tempo.

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

- 15. Nella comunicazione di avvio del presente procedimento si contestava che l'asserzione in merito alla composizione del prodotto, ossia "a base di aspartame" indicata nella parte frontale della confezione con caratteri grafici di rilievo, potesse suggerire ai consumatori il convincimento che, contrariamente al vero, l'edulcorante contenesse prevalentemente aspartame. Il dolcificante, tuttavia, sulla base di quanto indicato esclusivamente sul retro della confezione, è composto solo in misura marginale da aspartame e, in misura prevalente, da più ingredienti, ivi compresi il saccarosio e il lattosio, di cui veniva omessa l'indicazione della percentuale utilizzata nella realizzazione del prodotto. Infatti, sul retro della confezione di tale prodotto risultavano espressamente indicati come "Ingredienti" i componenti con l'espressione di seguito riportata: "saccarosio, lattosio, edulcorante artificiale: aspartame (2,14%)".
- 16. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio.
- 17. In particolare, le modifiche proposte dal professionista in sede di formulazione di impegni sono da considerarsi idonee a fornire ai consumatori un quadro informativo veritiero, nonché completo ed accurato circa le caratteristiche del prodotto oggetto del procedimento.

Rileva in tal senso, in primo luogo, la rimozione della dicitura "a base di aspartame", che implica l'eliminazione dell'enfasi relativa alla predominanza di aspartame nella composizione del prodotto. L'inserimento della dicitura "con aspartame" con caratteri grafici di rilievo sulla parte frontale della confezione consente, inoltre, ai consumatori di comprendere che l'edulcorante include, tra i vari elementi di cui è composto, anche l'aspartame, ossia un ingrediente artificiale di cui è indicata, nella parte retrostante della confezione, la relativa percentuale, pari a 2,14%.

La chiara indicazione nella parte retrostante della confezione delle percentuali degli ingredienti saccarosio e lattosio, diversi dall'aspartame, utilizzati nella produzione del dolcificante in questione, appare idonea ad informare con chiarezza il consumatore medio circa l'effettiva e completa composizione del prodotto in questione.

Merita altresì evidenziare che le misure proposte dal professionista non si limitano ad una più chiara ed esaustiva informazione sui singoli componenti del prodotto, ma sono estese a migliorare l'informativa ai consumatori sull'operatore responsabile delle informazioni sul prodotto alimentare, ponendosi in linea con quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento UE n. 1169/2011. Il professionista si impegna, infatti, a indicare la denominazione sociale di Hausbrandt, l'indirizzo della relativa sede sociale e il numero di telefono sulla parte fontale della confezione, immediatamente dopo il marchio "*Hausbrandt*" che ivi compare.

18. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

- a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 9 marzo 2018, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;
- c) che la società Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

Annalisa Rocchietti March